

FONDO MUTUALISTICO
PER COMUNI AD ALTO INDICE DI RISCHIO
“Fondo CAIR”

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, con delibera del Comitato di Gestione di data 01.03.2024 sono stati approvati gli elementi di funzionamento del Fondo CAIR per il 2024:

<p><i>Art. 5 del Regolamento</i> VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI</p>	<p>L'entità del contributo associativo 2024 è stabilita nella misura del 3%, 6%, 8% o 10% dei premi rispettivamente per combinazione di tipologie colturali, tipologie di polizza e Comuni per i quali la polizza rese prevede delle franchigie a scalare con il minimo rispettivamente di 15, 20, 25 o 30 punti percentuali. E' inoltre stabilito un contributo associativo 2024 nell'entità del 2% del premio per le produzioni "Ciliegie e Piccoli Frutti" per le quali la polizza rese 2024 prevede una franchigia fissa di 30 punti percentuali.</p>
<p><i>Art. 7 del Regolamento</i> DANNI INDENNIZZABILI</p>	<p>I danni ricompresi nell'oggetto di copertura della polizza collettiva, con riferimento alla tipologia alla quale l'agricoltore ha aderito, da determinarsi come differenza risultante dall'applicazione della franchigia a scalare con la percentuale minima ordinaria prevista per tipologia di polizza e prodotto non ubicato in Comuni ad alto indice di rischio e la franchigia minima di livello superiore effettivamente applicata nei Comuni ad alto indice di rischio, in considerazione e come conseguenza del contenimento della tariffa entro la percentuale massima ammissibile a contributo prevista dal PGR 2024, escluse ciliegie, piccoli frutti e vivai. Per le produzioni "Ciliegie e Piccoli Frutti", i danni ricompresi nell'oggetto di copertura della polizza collettiva, da determinarsi come differenza risultante dall'applicazione della franchigia a scalare prevista nella Polizza Collettiva 2021 e la franchigia fissa di 30 punti percentuali prevista nella Polizza Collettiva 2024, anche in considerazione e come conseguenza del contenimento della tariffa entro la percentuale massima ammissibile a contributo prevista dal PGR 2024. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno sia superiore a € 50,00.</p>
<p><i>Art. 8 del Regolamento</i> VALORE DELLE PRODUZIONI</p>	<p>Il valore delle produzioni indennizzabili è l'importo risultante dal bollettino, "valore residuo sul quale si liquida il danno".</p>
<p><i>Art. 10 del Regolamento</i> FRANCHIGIA</p>	<p>La franchigia a scalare con il minimo di quanto previsto per la tipologia di contratto e prodotto dalle condizioni di polizza in Comuni non ad alto indice di rischio. Per le produzioni "Ciliegie e Piccoli Frutti, la franchigia a scalare prevista dalle condizioni della Polizza Collettiva 2021.</p>
<p><i>Art. 12 del Regolamento</i> DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</p>	<p>La disponibilità finanziaria 2024 è pari all'importo complessivo degli apporti 2024 provvisoriamente stimati in € 550.000,00, regolabile definitivamente rispetto all'entità complessiva delle adesioni assicurative 2024.</p>